



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELCC - 24 - 2019

UFFICIO PROPONENTE: AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E S.U.E.

**OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER
RIPRISTINO DELLA DESTINAZIONE DI ZONA AD IMPIANTO
SPORTIVO, DELLA PALESTRA COMUNALE DI CASALGUIDI.
ADOZIONE**

AL CONSIGLIO COMUNALE

- Sede -

VISTO il Regolamento Urbanistico (RU) – Variante Organica - approvato con Delibera C.C. n. 20 del 24/03/2016 e successiva Delibera C.C. n. 2 del 04/01/2017 - Variante Organica al R.U.- Controdeduzioni alle osservazioni alle parti oggetto di nuova adozione pervenute e approvazione definitiva ai sensi art. 19 della L.R.T. n. 65/2014;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 32 *"Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo"*;

RILEVATO:

- che nella zona di Casalguidi, gli strumenti di pianificazione vigenti prevedono la ricollocazione della Palestra Comunale, con previsione per l'area del plesso esistente, a zona D5.1 di cui all'Allegato B del RU, che consente la possibilità di realizzare interventi convenzionati per attrezzature di tipo commerciale o direzionale;
- che nella successione temporale degli strumenti urbanistici, l'edificio e l'area circostante sono state classificate dal primo PRG fino alla prima Variante al Regolamento Urbanistico approvata con Del. C.C. n. 32 del 11/06/2009 ad "attrezzature ed impianti sportivi".
- che con la Variante n. 2 al RU, approvata con Delibera C.C. n. 56 del 16/10/2012, per la zona venne prevista la possibilità di realizzare diverse destinazioni anche produttive, tramite Progetto Unitario Convenzionato di iniziativa pubblica o privata.

PRESO ATTO:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 244 del 22/12/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione della palestra comunale di Casalguidi, con riqualificazione funzionale, sismica ed energetica;
- che detta delibera demanda all'Area Pianificazione Territoriale e SUE la predisposizione degli atti necessari alla redazione di variante puntuale al regolamento urbanistico;
- che la variante consiste nel ripristino dello stato di destinazione urbanistica previgente di attrezzatura esclusivamente di tipo sportivo ("zona F2.1 – zona a

verde pubblico e per impianti sportivi esistenti”), funzionale alla conservazione della destinazione del plesso e relative pertinenze;

-che l’Area Pianificazione Territoriale ha in conseguenza provveduto a conferire incarico professionale per la redazione delle modifiche alla cartografia di R.U., all’Arch. Alessandro Melis, che ha presentato la seguente documentazione:

-CARTOGRAFIA DELLA DISCIPLINA DEI SUOLI RELATIVA DI R.U. - TAV. 6/2 - modificata per conformarla alla presente variante;

-Relazione Tecnica;

PRESO ATTO che relativamente alla procedura di assoggettabilità a VAS, la variante è stata sottoposta all’esame del collegio costituente l’Autorità Competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, che, nella seduta verbalizzata in data 20/03/2019, ha verificato che la procedura rientra nei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 5 comma 3ter) della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

RILEVATO che le modifiche non variano gli aspetti e delle indagini geologiche ed idrauliche rispetto allo stato approvato e quindi non occorre il deposito ai sensi del ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 e normativa relativa;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, nella quale si prende atto che la variante riguarda una previsione all’interno del territorio urbanizzato che non comporta incremento al dimensionamento complessivo del Regolamento Urbanistico vigente per singole destinazioni d’uso, che non comporta diminuzione degli standards, non ha ad oggetto beni soggetti a tutela paesaggistica e rientra nella casistica di cui all’art 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

VISTA la cartografia della Disciplina dei Suoli relativa di R.U. - TAV. 6/1 - modificata per conformarla alla presente variante, redatta a seguito di incarico professionale per la redazione della modifica cartografica, con relazione tecnica relativa, modifiche non comportanti variazioni alle NTA , ma comportanti lo stralcio della scheda norma D5.1 dell’All. “B” del Regolamento Urbanistico;

PRESO ATTO che la correzione cartografica risulta conforme allo strumento urbanistico approvato e quindi che il presente atto rientra nei disposti di cui all’art. 5 punto 13 lett. b) del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge n. 106/2011;

TENUTO CONTO che gli allegati cui alla presente Deliberazione saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 39 D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio” del sito internet comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

Per quanto sopra **SI PROPONE:-**

1) DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i., la **VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER RIPRISTINO DELLA DESTINAZIONE DI ZONA AD IMPIANTO SPORTIVO, DELLA PALESTRA COMUNALE DI CASALGUIDI**, composta dai seguenti elaborati:-

-CARTOGRAFIA DELLA DISCIPLINA DEI SUOLI RELATIVA DI R.U. - TAV. 6/2;

-Relazione Tecnica

-Relazione del Responsabile del Procedimento;

2) DI PRENDERE ATTO:

- che la modifica rientra nella fattispecie di cui l'art. 32 della L.R. 65/2014 (*"Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo"*);
- che, come indicato nella relazione del Responsabile del Procedimento, allegata alla presente quale parte integrante, la variante riguarda una previsione all'interno del territorio urbanizzato che non comporta incremento al dimensionamento complessivo del Regolamento Urbanistico vigente per singole destinazioni d'uso, che non comporta diminuzione degli standard, non ha ad oggetto beni soggetti a tutela paesaggistica e rientra nella casistica di cui all'art 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- che la modifica cartografica è esclusa dalla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 5 comma 3ter) della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- che le modifiche non variano gli aspetti e delle indagini geologiche ed idrauliche rispetto allo stato approvato e quindi non occorre il deposito ai sensi del ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 e normativa relativa;
- che la modifica comporta lo stralcio della scheda norma D5.1, di cui all'allegato "B" del Regolamento Urbanistico vigente;

3) DI PRENDERE ATTO che gli altri elaborati di R.U. approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24/03/2017, non subiscono modifiche;

4) DI DISPORRE che gli allegati cui alla presente Deliberazione siano pubblicati ai sensi dell'articolo 39 D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio" del sito internet comunale;

5) DI INCARICARE l'Area Pianificazione Territoriale all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 32 della citata L.R. 65/2014 e s.m.i., procedendo alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT e dandone contestuale comunicazione alla Regione ed alla Provincia; gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BURT.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. Federico Salvadeo